

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4417 del 11/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "LE CONSERVE DELLA NONNA" localizzato nel Comune di RAVARINO (MO), via CONFINE n. 1583, richiesta dalla ditta GRUPPO FINI SPA per l'attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE - Rif. SUAP n. 243/2026 - Prat. Sinadoc n. 16194/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4619 del 10/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno undici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "LE CONSERVE DELLA NONNA" localizzato nel Comune di RAVARINO (MO), via CONFINE n. 1583, richiesta dalla ditta GRUPPO FINI SPA per l'attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 243/2026

Prat. Sinadoc n. 16194/2026

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. n.174 del 18/01/2022 con validità fino al 17/01/2037;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara in data 31/03/2026 (protocollo SUAP n. 7585) e successive integrazioni (prot. n. 9902-9907 del 24/04/2026 e n. 10071 del 27/04/2026) e acquisita da ARPAE con prot. n. 82867 del 06/05/2026 dalla ditta **GRUPPO FINI SPA** (P.IVA. 02993980362), con sede legale in via Confine n. 1583 a Ravarino (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca svolta presso lo stabilimento "**LE CONSERVE DELLA NONNA**" ubicato in **via CONFINE n. 1583**, Comune di **RAVARINO (MO)** comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota acquisita agli atti di Arpae al protocollo n. 82867 del 06/05/2026, il SUAP ha comunicato l’avvio di procedimento e ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all’interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 90062 del 18/05/2026 tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 114617 del 23/06/2026, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 121099 del 02/07/2026, Arpae ha comunicato al SUAP l’elenco dei pareri e contributi istruttori da ottenere, necessari ai fini del rilascio dell’AUA, dagli enti interessati: Arpae, Comune;
- sono inoltre pervenute dalla ditta tramite SUAP integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 139888 del 30/07/2026;
- la Conferenza dei servizi si è riunita in data 09/06/2026, 16/07/2026 e 31/07/2026;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Ravarino, protocollo n. 138553 del 29/07/2026;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 143716 del 05/08/2026;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2022-174 del 18/01/2022, emessa da ARPAE Modena per lo stabilimento **“LE CONSERVE DELLA NONNA”** di **via CONFINE n. 1583** in Comune di **RAVARINO (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **GRUPPO FINI SPA** (P.IVA. 02993980362), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Ravarino
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Ravarino

2. di DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;
3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali";
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente AUA **per quanto riguarda gli scarichi idrici e il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2022-174 del 18/01/2022 con **validità fino al 17/01/2037**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di

protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 16194/2026

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GRUPPO FINI SPA presso lo stabilimento ubicato in v. Confine n. 1583, RAVARINO (MO) svolge attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca.

In merito agli scarichi presenta la seguente configurazione:

- le acque di tipo meteorico sono convogliate in acque superficiali mediante fognature dedicate;
- le acque reflue domestiche dell'abitazione del custode, degli uffici e degli spogliatoi, previo trattamento mediante fosse biologiche e Imhoff, sono convogliate all'impianto di depurazione a fanghi attivi aziendale e successivamente scaricate in acque superficiali;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio delle linee, dei locali e, quando necessario, della materia prima, previo trattamento nell'impianto di depurazione a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali.

La ditta ha inoltre in progetto la realizzazione di un magazzino in ampliamento allo stabilimento del Gruppo Fini SpA, a Ravarino in Via Confine n.1583. Gli scarichi che si origineranno da tale fabbricato saranno costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento del tetto del magazzino, dalle aree pavimentate carrabili, dai reflui domestici originati dai servizi igienici della nuova palazzina uffici e spogliatoi delle maestranze e dalle acque di prima e seconda pioggia che interessano le baie di carico/scarico.

ISTRUTTORIA

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato ACQUA, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 174 del 18/01/2022;

Vista ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

Considerato che ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali.

Considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione confluenti in acque superficiali mediante lo scarico SC01 sono state classificate come "acque reflue industriali".

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta GRUPPO FINI SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Confine n. 1583, comune di RAVARINO (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in acque superficiali** (scarichi SC01) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi richiamata nel successivo paragrafo "*Documenti di riferimento*" ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Rispetto dei limiti

1. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
2. Ai sensi dell'art.101, co.5 del Dlgs.152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
3. Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pretrattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
4. Si stabilisce in 72.900 mc/anno il quantitativo massimo di acque reflue scaricabili dallo stabilimento.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

5. La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione deve essere effettuata a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.
7. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale Cavo Dogaro Levante, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione del punto di scarico.
8. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati almeno 4 volte all'anno, con riferimento ai seguenti parametri: Ph, BOD5; COD, solidi sospesi, azoto ammoniacale, azoto nitrico, grassi e oli animali/vegetali, fosforo totale, tensioattivi totali;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento); - i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
 - registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della vigente normativa.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

9. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune ed al Consorzio della Bonifica di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

10. Si Individua come manufatto di prelievo, ai fini dei campionamenti fiscali, il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione aziendale. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico.
11. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione idonei al prelievo di campioni, posti a valle degli impianti di trattamento:
 - devono essere localizzati immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali;
 - devono essere identificati in modo univoco e adeguatamente segnalati;
 - devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Altre prescrizioni

12. L'esercizio nello stabilimento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
13. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

Documenti di riferimento:

- **Planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n.139888 del 30/07/2026, AUA 15_Planimetria circuito fognario complessivo (SDF+SDP).rev01.pdf)**
- **Relazione tecnica (rif. prot. Arpae n. 82867 del 06/05/2026, AUA 06_Relazione tecnica)**

Pratica Sinadoc 16194/2026

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche e acque meteoriche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI RAVARINO**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GRUPPO FINI SPA presso lo stabilimento ubicato in v. Confine n. 1583, RAVARINO (MO) svolge attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca.

La ditta ha in progetto la realizzazione di un magazzino per il miglioramento della logistica aziendale in ampliamento allo stabilimento del Gruppo Fini SpA, a Ravarino in Via Confine n.1583. Gli scarichi che si origineranno da tale fabbricato saranno costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento del tetto del magazzino, dalle aree pavimentate carrabili, dai reflui domestici originati dai servizi igienici della nuova palazzina uffici e spogliatoi delle maestranze e dalle acque di prima e seconda pioggia che interessano le baie di carico/scarico.

Le acque reflue domestiche che si origineranno dai servizi igienici degli uffici e spogliatoi ricavati nella nuova palazzina verranno trattate in un impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale così costituito: comparto Imhoff; comparto accumulo e rilancio; comparto ossidazione; comparto sedimentazione fanghi; vasca di disinfezione finale.

Le acque di dilavamento del tetto del magazzino e delle aree impermeabilizzate carrabili, le acque reflue domestiche e quelle di prima e seconda pioggia verranno recapitate in una vasca di laminazione e scaricate nel Cavo Dogaro Levante (SC02) attraverso fossi di scolo interpoderali.

La superficie sottesa alla vasca di prima pioggia sarà pari a 1.000 mq (comprensiva della superficie occupata dalle baie di carico/scarico di 750 mq). Il sistema di trattamento previsto è una vasca di prima pioggia in continuo con sedimentazione e disoleatore a coalescenza di volume pari a 3,8 mc.

ISTRUTTORIA

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato ACQUA, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 174 del 18/01/2022;

Vista ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

Visto il contributo istruttorio di ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, prot. n. 143716 del 05/08/2026, in merito agli scarichi idrici in acque superficiali. In particolare, nel suddetto contributo Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena ha espresso il parere favorevole condizionato precisando che: *“Per quanto riguarda le acque meteoriche ricadenti sull'area delle baie di carico e scarico, preme puntualizzare che il sistema di trattamento proposto risulterebbe sottodimensionato sia che queste fossero classificate di prima pioggia e/o dilavamento (D.G.R n.1860/2006), pertanto il medesimo sarà considerato come un impianto di presidio dell'area, qualora si possa verificare una fuoriuscita accidentale di materie prime.”*

CONSIDERATO che il Comune di Ravarino, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, il presente atto è subordinato all'acquisizione di tale assenso nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dallo Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta GRUPPO FINI SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Confine n. 1583, comune di Ravarino (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali** (scarichi SC02), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi richiamata nel successivo paragrafo "*Documenti di riferimento*" ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. I reflui domestici in uscita dall'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale non devono rispettare i limiti riportati nella Tab.D, allegata alla Delibera Regionale n.1053/03, in quanto la potenzialità dell'insediamento servito è inferiore a 50 a.e; tuttavia, considerato che tale sistema depurativo è dotato di sezione di disinfezione con Ipoclorito di sodio e che lo scarico recapita, attraverso la vasca di laminazione, in acque superficiali (Cavo Dogaro Levante), è fissato il limite di concentrazione del parametro Cloro attivo libero a 0,2 mg/l, come indicato nella tab.3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06 e succ.mod. per scarichi in acque superficiali.
2. Per il primo anno di validità dell'autorizzazione AUA, la ditta deve eseguire due autocontrolli, con periodicità semestrale, dei reflui domestici in ingresso e in uscita dall'impianto di depurazione, ricercando i parametri: SST, BOD5, COD, Azoto ammoniacale e grassi e oli animali/vegetali. Qualora sia dimostrata l'efficacia/efficienza di trattamento, dal secondo anno e per tutta la durata del provvedimento autorizzativo, l'autocontrollo passa da semestrale ad annuale. In merito alla periodicità di controllo del parametro Cloro attivo libero, la ditta deve rispettare le tempistiche riportate al successivo punto 4. I rapporti di prova degli autocontrolli semestrali (per primo anno di validità dell'AUA) devono essere trasmessi ad Arpae di Modena.
3. Il pozzetto di prelievo deve essere localizzato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale.
4. La ditta deve effettuare le operazioni di "Manutenzione Ordinaria del sistema scolante", riportate al punto 4 della Relazione tecnica allegata alla "Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA ai sensi del D.P.R n.59/2013", rispettando la periodicità indicata nel medesimo documento e, quando non indicata, la "periodicità" deve essere considerata pari a 1 anno. Si ritiene tuttavia necessario integrare quanto già proposto con quanto sotto indicato:

Opera oggetto	Tipo di intervento	Frequenza
Verifica funzionamento impianto a fanghi attivi ad ossidazione totale e suoi elementi essenziali	Verifica visiva	giornaliera
Verifica funzionamento impianto di disinfezione reflui domestici	Verifica visiva	giornaliera
	Verifica analitica	annuale*

*per il primo mese di funzionamento deve essere eseguito un controllo settimanale ricercando solo il parametro Cloro attivo libero. Per i successivi autocontrolli deve essere rispettata la periodicità semestrale e poi annuale, come per gli altri parametri. I rapporti di prova devono essere trasmessi ad Arpae di Modena.

5. Il "Piano di manutenzione ordinaria del sistema scolante" di cui al punto 4 della Relazione Tecnica richiamata nel successivo paragrafo "*Documenti di riferimento*" è parte integrante del presente allegato.
6. La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione deve essere effettuata a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
7. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.

8. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale Cavo Dogaro Levante, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione del punto di scarico.
9. La documentazione comprovante le avvenute pulizie e manutenzioni, nonché i rapporti di prova, devono essere conservati in azienda, a disposizione dell'autorità di controllo.
10. Nella nuova palazzina uffici non può essere allestita un'area ristoro per la somministrazione / consumazione dei cibi, in assenza del manufatto degrassatore.
11. Il sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche, deve essere mantenuto pulito compreso il filtro a coalescenza.
12. Nell'area esterna delle baie di carico e scarico non devono essere stoccate materie prime e/o rifiuti che possano originare acque di prima pioggia e/o di dilavamento.
13. deve essere realizzato un pozzetto di campionamento a valle del sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche.
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune ed al Consorzio della Bonifica di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n.139888, 30/07/2026, AUA 15_*Planimetria circuito fognario complessivo (SDF+SDP).rev01.pdf*)

- Relazione tecnica (rif. prot. Arpae n. 82867 del 06/05/2026, AUA 06_*Relazione tecnica*)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **GRUPPO FINI SPA** presso lo stabilimento "LE CONSERVE DELLA NONNA" sito in **via CONFINE n. 1583 a RAVARINO (MO)**, svolge l'attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **da E1 a E13/1, E14, E15, da E16 a E28, E29, E30, da E33 a E49, E50, da E51 a E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 e E84;**

e il seguente consumo di materie prime:

- Zucchero	346 t/anno
- Olio	241,5 t/anno
- Sale	39 t/anno
- Acido citrico	12,1 t/anno
- Acido lattico	0,3 t/anno
- Pectina	4,7 t/anno
- Frutta e ortaggi	11.400 t/anno
- Carni	100 t/anno
- Pesce	6,7 t/anno
- Lattiero caseari	4,7 t/anno
- Spezie e aromi	3,5 t/anno
- Detergenti alcalini e disinfettanti	4,2 t/anno
- Gas per saldatura	50 l/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.174 del 18/01/2022;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente alle emissioni;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino prot. n. 12343 del 03/12/2021 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 186717 del 03/12/2021, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 1291 del 05/01/2022, in merito a emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di emissioni, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1 - E13/1	VALVOLE DI SICUREZZA/ ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
E14	CALDAIA MINGAZZINI A GAS NATURALE PTN 5,6 MW (medio impianto di combustione esistente)	7.800	11	24	fino al 31/12/2029		-	Annuali (Portata e NO _x)
					Polveri totali(*)	5(**)		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)(*)	35(**)		
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	350		
					dal 01/01/2030			
					Polveri totali(*)	5		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)(*)	35(***)		
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	250		
E15	CALDAIA MINGAZZINI A GAS NATURALE PTN 10,463 MW (medio impianto di combustione nuovo)	13.000	11	24	Polveri totali(*)	5(**)	-	Annuali (Portata e NO _x)
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)(*)	35(**)		
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	100		
E16- E28	VALVOLE DI SICUREZZA/ ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
E29	CALDAIA UFFICI (24 KW)	-	-	-	-	-	-	-
E30	CALDAIA SALA RIUNIONI (24 KW)	-	-	-	-	-	-	-
E33- E49	VALVOLE DI SICUREZZA/ ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
E50	SALDATURA	1.500	6,5	2	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di azoto (come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio (CO)	10		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E51-E70	VALVOLE DI SICUREZZA/ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
E71	SILO FARINE	800	10	1	Polveri totali	10	Filtro a maniche	-
E72	SILO FARINE	800	10	1	Polveri totali	10	Filtro a maniche	-
E73	SILO FARINE	800	10	1	Polveri totali	10	Filtro a maniche	-
E74	SILO FARINE	800	10	1	Polveri totali	10	Filtro a maniche	-
E75	IMPASTATRICI	2.000	10	24	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuali
E76	PASTORIZZATORI	1.500	10	24	-	-	-	-
E77	PASTORIZZATORI	1.500	10	24	-	-	-	-
E78	PASTORIZZATORI "PAVAN"	1.500	10	24	-	-	-	-
E79	PASTORIZZATORE LINEA PILOTA	1.500	10	24	-	-	-	-
E80	ESTRAZIONE ARIA AMBIENTE PASTORIZZATORI	-	-	-	-	-	-	-
E81	CUCINA E SALA AROMI	7.000	10	24	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuali
E82	ASPIRAZIONE VAPORI DA CUOCITORI	2.400	8	24	-	-	-	-
E83	PASTORIZZATORE "MECTRA"	1.500	10	24	-	-	-	-
E84	IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A GAS METANO PTN 2,671 MW (medio impianto di combustione nuovo)	4.800	10	24	Polveri totali(#)	50	Depuratore catalitico	Annuali
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(#)	190		
					Monossido di carbonio (CO)(#)	240		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)(#)	15		

(*) valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(**) I limiti di emissione relativi a Polveri totali e Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

(***) I limiti di emissione relativi a Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

(#) valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. Prescrizioni relative ai Medi Impianti di Combustione:

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte

Quinta, del D.Lgs 152/06.

- al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

5. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro

funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale

8. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

10. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di

prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN

91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Pratica Sinadoc 16194/2026

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Ravarino**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **GRUPPO FINI SPA** presso lo stabilimento "LE CONSERVE DELLA NONNA" sito in **via CONFINE n. 1583 a RAVARINO (MO)**, svolge l'attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla precedente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area dello stabilimento è inserita all'interno di una classe III "Aree di tipo misto", con limiti pari a 60 dBA di giorno e a 50 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

La richiesta di modifica dell'AUA è inerente alla realizzazione di un edificio ad uso magazzino all'interno di un lotto posto ad ovest e in parte a sud dell'attuale sede della ditta in via Confine n.1583 a Ravarino.

Le nuove sorgenti sonore significative sono individuate negli impianti di climatizzazione e nelle attività di carico/scarico, funzionanti e presenti esclusivamente in periodo diurno; in particolare i mezzi pesanti aggiuntivi saranno distribuiti nell'arco di tempo compreso tra le ore 8:00 e le ore 17:00 e le attività di carico/scarico saranno svolte sul lato sud del nuovo capannone, presso le apposite baie, all'interno dello stabilimento e i camion in esterno manterranno i motori spenti.

I ricettori abitativi prossimi all'azienda sono posti a oltre 200 m di distanza.

La valutazione di impatto acustico mostra che l'immissione acustica determinata dalle nuove sorgenti produrrà ai ricettori livelli acustici inferiori di 10 dBA al rumore residuo presente, ovvero non apporteranno modifiche agli attuali livelli di rumore ambientale.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.174 del 18/01/2022;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Ravarino, protocollo n. 138553 del 29/07/2026;

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario.
2. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.